

COMUNE DI PIETRACAMELA
PROVINCIA DI TERAMO



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL BUONO PASTO
SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO MENSA**

Approvato con Delibera n. 46/2019 della Giunta comunale

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Soggetti aventi diritto

Art. 4 - Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto

Art. 5 - Valore ed utilizzo del buono pasto

Art. 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

Art. 7 - Rinvio ed entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa secondo quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale per il personale non dirigente del Comparto regioni e Autonomie Locali (artt. 45 e 46 CCNL 14/09/2000; art. 13 CCNL 09/05/2006).
2. In particolare il Comune di Pietracamela, in relazione al proprio assetto organizzativo e verificata la compatibilità dei costi con le risorse disponibili, in ottemperanza alle citate disposizioni contrattuali, attribuisce al proprio personale buoni pasto sostitutivi al servizio di mensa aziendale.

ART. 2 - Principi generali

1. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati.
2. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il deterioramento od il mancato utilizzo entro la data di scadenza, impedisce altra erogazione da parte del Comune.
3. Il diritto al godimento del buono pasto presuppone che il lavoratore abbia prestato effettivo servizio, certificato da idonei sistemi di rilevazione, nonché il rispetto delle specifiche condizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4; il pasto deve inoltre essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Il servizio sostitutivo dei buoni pasto viene affidato, nel rispetto delle vigenti procedure di scelta del contraente, a ditta specializzata.

ART. 3 - Soggetti aventi diritto

1. Hanno diritto al godimento del buono pasto sostitutivo:
 - a) il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno che parziale;
 - b) il personale in posizione di comando da altri Enti presso il Comune di Pietracamela, qualora il servizio non sia assicurato dall'Ente di appartenenza (in tal caso occorre acquisire apposita dichiarazione del dipendente da verificare presso l'Ente di appartenenza).
 - c) il Segretario Comunale, quando presti attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane, previa autodichiarazione attestante il maturare delle condizioni legittimanti, secondo quanto stabilito dagli artt. 50 e 51 del CCNL di categoria del 16.05.2001.

ART. 4 - Condizioni legittimanti il diritto al buono pasto

1. Il diritto al godimento del buono pasto spetta ai soggetti di cui al precedente art. 3 nei giorni in cui prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore a due ore, nel rispetto dell'orario ordinario loro attribuito e purché siano prestate nella giornata complessivamente almeno 8 ore effettive di lavoro di cui almeno due in orario pomeridiano.
2. Il diritto è riconosciuto anche qualora la prosecuzione nelle ore pomeridiane avvenga per lavoro straordinario disposto per qualsiasi motivo, per prestazione lavorativa per recupero di debito orario (RAL 1869, lett. b) o per partecipazione a corsi di formazione su disposizione del Comune; in tali casi l'attività lavorativa deve essere previamente autorizzata e devono essere comunque integrate le condizioni di cui al precedente comma 1.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2 l'effettivo riconoscimento del beneficio, e la conseguente erogazione del buono pasto sostitutivo, è subordinato alla sussistenza delle relative disponibilità di bilancio.

4. Non concorrono all'integrazione delle 8 ore effettive di lavoro le assenze dal lavoro a qualsiasi titolo giustificate.
5. Prestazioni lavorative rese solo in orario antimeridiano oppure esclusivamente in quello pomeridiano, con prosecuzione nelle ore serali o notturne, non consentono il riconoscimento del buono pasto (RAL 1276).
6. Fatto salvo il rispetto delle condizioni legittimanti di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 13 del CCNL 09/05/2006 è ammessa la fruizione del buono pasto da parte del personale dell'Area della vigilanza mediante una pausa per la consumazione dei pasti che può essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

ART. 5 - Valore e modalità di utilizzo del buono pasto

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il valore nominale del singolo buono pasto viene fissato in € 5,29 (cinque euro e ventinove centesimi); eventuali successive variazioni potranno essere stabilite con delibera di Giunta comunale, anche in relazione alle disponibilità di bilancio.
2. In particolare il buono pasto:
 - a) deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
 - b) non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
 - c) può essere utilizzato presso gli esercizi convenzionati,
 - d) ha validità fino alla scadenza indicata sul buono pasto medesimo;
 - e) è assoggettato alle norme previdenziali e fiscali vigenti per la parte eccedente l'importo individuato dall'art. 3, comma 2, lett. c) del D.lgs. 314/1997;
 - f) è utilizzabile secondo le previsioni dettate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122.

ART. 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti aventi diritto avviene a cura dell'Area Economico-Finanziaria, entro il mese successivo a quello di riferimento, previa verifica del cartellino delle presenze e con le modalità organizzative dallo stesso Servizio stabilite.

ART. 7 - Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative, contrattuali e regolamentari in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Ente.